

**DELIBERA N. 36/2023**

**xxx / SKY ITALIA SRL  
(GU14/591835/2023)**

**Il Corecom Abruzzo**

NELLA riunione del Co.Re.Com. Abruzzo del 30/08/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*”, come modificato dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com. Abruzzo;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle*

*Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni”;*

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta in data 31/03/2023 tra il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo;

VISTA l'istanza dell'utente xxx, del 06/03/2023 acquisita con protocollo n. 0063280 del 06/03/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante lamenta, per il tramite dell'Avv. xxx: *“L'istante in data 15/06/2020 richiedeva a Sky Italia S.r.l. l'attivazione dell'offerta PayTV, che prevedeva l'usufruibilità dei servizi per i primi 60 giorni gratuitamente e successivamente al costo ridotto di € 14,90 per i 12 mesi per sconto abbonamento in luogo di € 19,90/mese. SKY ometteva di attivare l'abbonamento richiesto, omettendo altresì di consegnare alla sig.ra xxx il decoder e gli apparati per usufruire dei servizi PayTV. Nonostante l'omessa attivazione dei servizi richiesti, Sky emetteva indebita fatturazione ed effettuava sospensione amministrativa unilaterale per morosità in data 18/08/2021, senza mai rispondere ai molteplici reclami presentati dall'istante, quali apertura protocollo n. 22822528557 tramite call center in data 20.08.2020 ore 16:27 op. Besa; in data 06.09.2022 ore 10:16 op. Massimo; in data 23.02.2021 ore 14:45 op. Maria; 09.07.2021 ore 09:46 op. Ledal, da ultimo in data 21.03.2022 ore 10:25 reparto amministrazione tale Alessia sollecito del protocollo aperto e PEC del 17/09/2020, del 24/03/2022 e da ultimo del 23/01/2023. Inoltre, a seguito di ennesima intimazione di pagamento e nonostante le contestazioni in essere l'istante effettuava - suo malgrado - il pagamento di n. 4 mensilità per € 56,00 circa ad oggi mai rimborsato tramite operazione*

*telefonica con addetto Sky. Ad oggi Sky continua a pretendere il pagamento delle somme contestate anche tramite diverse società di recupero del credito - dapprima Serfin97 con intimazione di pagamento del 02.03.2022 e adesso Europa Factor S.p.A. mediante numerose intimazioni di pagamento da ultimo del 16/01/2023 a firma dell'Avv. xxx della somma di € 180,00, nonostante i solleciti in corso e i protocolli aperti.”.*

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- i. l'attribuzione dell'indennizzo per l'omessa attivazione del servizio paytv;
- ii. l'attribuzione dell'indennizzo per mancata/ritardata risposta ai reclami;
- iii. il rimborso delle fatture pagate per € 56,00;
- iv. lo storno delle fatture emesse in assenza di attivazione del servizio;
- v. il rimborso spese legali per € 100,00.

L'istante allega:

1. copia del reclamo inviato tramite pec il 17/09/2020
2. copia del reclamo inviato tramite pec il 23/01/2023
3. copia fattura n. 859177241 del 01/09/2020 di € 14,90
4. copia fattura n. 860188971 del 01/10/2020 di € 14,90
5. copia della nota del 27/01/2022 recante la richiesta di pagamento della somma di € 187,69 da parte della soc. Serfin 97
6. copia della nota del 02/03/2022 di richiesta di pagamento della somma di € 187,69 da parte della soc. Serfin 97
7. copia della nota del 16/01/2023 di sollecito di pagamento della somma di € 228,13 da parte della soc. Europa Factor
8. registrazione vocale del contratto Sky del 15/06/2020

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore, nelle proprie memorie difensive, osserva: *“Le contestazioni della sig.ra xxx sono totalmente infondate e tutte le relative richieste dovranno, pertanto, essere respinte. L'odierna istante, in data 15.06.2020, aderiva alla proposta di abbonamento n. xxx con successiva attivazione in data 28.06.2020. Detto abbonamento aveva ad oggetto il pacchetto SKY TV DDT con visione scontata integralmente per i primi 60 giorni e, successivamente, al costo mensile di € 14,90 per 10 mesi anziché € 19,90, Per la fruizione del servizio in questione la sig.ra xxx ha ricevuto la smart card serie n. xxx attivata, appunto, in data 28.06.2020 (doc. 2). Tutte le fatture emesse da Sky, pertanto, sono da ritenersi legittime. Del resto, non risulta alcun reclamo da parte dell'istante in relazione alla asserita mancata attivazione del servizio subito dopo la sottoscrizione del contratto, se non solo con la PEC del 17.09.2020 - allegata dall'istante - per altro priva delle relative ricevute di consegna, così come tutti i reclami allegati all'istanza stessa. Sky, pertanto, ignara delle problematiche quivi lamentate, emetteva regolarmente le proprie fatture. La sig.ra xxx, del resto, provvedeva - per sua stessa ammissione - al pagamento delle fatture richieste. Per completezza di informazione, si precisa che SKY vanta un credito nei confronti dell'istante pari ad € 148,44, di cui € 74,50 per le seguenti fatture: - n. 803681940 dell'01.04.2021 di € 59,60 (relativa al canone di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021) - n. 804675044 dell'01.05.2021 di € 14,90 (relativa al canone del mese di maggio 2021) ed € 73,94 per canoni residui, di cui si chiede l'integrale pagamento (doc. 3). Alla luce di quanto sopra esposto SKY ritiene di aver agito correttamente e che nulla debba essere restituito e/o stornato e/o indennizzato alla sig.ra xxx.”.*

L'operatore allega:

- 1) Procura
- 2) Print smart card
- 3) Print fatture insolute

### 3. Le repliche dell'istante

A seguito del deposito delle memorie da parte dell'operatore, l'istante deposita le proprie controdeduzioni per replicare: *“Nel merito si contesta fermamente tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, in quanto illegittimo, illogico, contraddittorio e destituito di ogni fondamento, fattuale e giuridico e si provvede di seguito a contestare motivatamente, punto per punto, la difesa avversaria formulata nella propria memoria. Innanzitutto, Sky nella propria memoria pacificamente ammette la circostanza della conclusione del contratto di somministrazione del servizio PayTv a pagamento in data 15/06/2020 che prevedeva l'attivazione del pacchetto Sky Tv, gratuito per i primi 60 giorni e al costo ridotto di € 14,90 in luogo di € 19,90/mese per i successivi 12 mesi. Sul punto di cui alla memoria di SKY: “...fruizione del servizio in questione la sig.ra xxx ha ricevuto la smart card serie n. xxx attivata, appunto, in data 28.06.2020 (doc. 2). Tutte le fatture emesse da Sky, pertanto, sono da ritenersi legittime...”, si contesta quanto asserito e dedotto da SKY in quanto infondato e soprattutto non provato poichè le schermate prodotte sono generiche e non riconducibili alla situazione dell'istante non essendo indicato né il nominativo né il relativo numero cliente. Ben potrebbero appartenere ad altri e diversi utenti. Non solo in quanto trattasi di documenti interni e di formazione unilaterale privi di valenza probatoria. Ad ogni modo si eccepisce alla controparte l'inadempimento contrattuale non avendo consegnato all'istante il decoder e apparati Sky necessari per l'usufruità del servizio PayTv da parte della sig.ra xxx. Invero, nella memoria difensiva Sky non prende posizione sull'eccepito inadempimento né contesta tale circostanza né, infine, fornisce la relativa prova. A tal riguardo, si fa rilevare la colposa condotta di SKY allorquando omette di rispondere alle numerose segnalazioni sia telefoniche che scritte presentate dalla sig.ra xxx con le quali denunciava la ricezione di fatture nonostante non avesse usufruito del servizio (vedasi apertura protocollo n. 22822528557 tramite call center in data 20.08.2020 ore 16:27 op. Besa; in data 06.09.2022 ore 10:16 op. Massimo; in data 23.02.2021 ore 14:45 op. Maria; 09.07.2021 ore 09:46 op. Ledal, da ultimo in data 21.03.2022 ore 10:25 reparto amministrazione tale Alessia sollecito del protocollo aperto e PEC del 17/09/2020, del 24/03/2022 e da ultimo del 23/01/2023). Nella PEC inviata dalla sig.ra xxx in data*

*17/09/2020, quest'ultima contestava la fattura emessa da Sky facendo presente di non aver usufruito dell'abbonamento PayTv neanche per i due mesi gratuiti. Orbene, a seguito della contestazione presentata dall'istante, Sky se avesse risposto alle lamentele della sig.ra xxx certamente avrebbe compreso la problematica e risolto la medesima, non incorrendo nell'inadempimento che oggi le viene eccepito. Quindi, oltre a non aver consegnato il decoder e/o gli apparati per rendere possibile all'istante di visionare il servizio PayTv, Sky non ha neanche mai fornito alcuna risposta e/o chiarimento alla sig.ra xxx, per aiutarla a risolvere la questione. L'unica cosa che Sky ha sempre fatto in occasione delle segnalazioni telefoniche presentate dall'istante è stata quella di richiedere il pagamento dei canoni scaduti, restando indifferente alle doglianze. La sig.ra xxx era interessato ad usufruire del pacchetto Sky Tv richiesto, tant'è vero che la stessa a seguito dell'ennesima segnalazione telefonica con operatore SKY, su richiesta del medesimo che prometteva l'agognata attivazione del servizio solo a fronte del pagamento dell'insoluto, pagava seduta stante tramite il link inviato dal medesimo n. 4 canoni per la somma totale di € 59,60, tra l'altro circostanza pacificamente ammessa dalla controparte che conteggia l'insoluto a decorrere dal mese di gennaio 2021, quando il contratto era stato concluso in data 15/06/2020, decurtando proprio n. 4 canoni già pagati. Questo dimostra soltanto una cosa: che la sig.ra xxx non voleva recedere dal contratto, ma era interessata al servizio PayTv, purtroppo mai usufruito nonostante il tentativo esperito dalla stessa pagando i canoni scaduti senza aver ricevuto la controprestazione da Sky. Da ultimo, a fronte delle contestazioni di controparte circa la mancanza delle ricevute di avvenuta consegna delle PEC inviate dall'istante a Sky, si deposita in allegato alla presente le ricevute dei reclami del 17/09/2020 e del 24/03/2022 inviate dalla sig.ra xxx a Sky lamentando la mancata attivazione del servizio PayTv. Si rammenta da ultimo che, ai fini dell'indennizzo e del riconoscimento dei disservizi subiti dall'utente il Regolamento Agcom in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche prevede all'art. 1, lett. j) stabilisce che il reclamo è "la comunicazione con la quale, attraverso i canali previsti dal contratto o dalla disciplina regolamentare, ivi inclusa la segnalazione telefonica al servizio clienti, l'utente segnala all'operatore un disservizio o chiede l'erogazione degli indennizzi contrattualmente stabiliti....". Pertanto, risulta ampiamente adempiuto l'onere di allegazione*

*e probatorio dell'istante sia nell'aver fornito l'elenco delle segnalazioni call center di denuncia del disservizio, sia e soprattutto nel fatto che ad esse sia stato assegnato un numero di protocollo da Sky. Alla luce di quanto appena esposto, risultando evidente l'inammissibilità e/o irrilevanza probatoria delle produzioni documentali di controparte, nonché l'infondatezza delle avversarie eccezioni, deduzioni e allegazioni, si insiste, pertanto, per l'integrale accoglimento delle conclusioni di cui all'istanza di definizione della controversia, ribadite e meglio precisate di seguito nelle presenti repliche.*

*\*\*\*\*\* La Controparte non ha prodotto alcuna documentazione probatoria attestante la regolare e corretta gestione della pratica, EVIDENZIANDO SCARSO SPIRITO CONCILIATIVO IN PRIMA UDIENZA al fine di discutere e risolvere le varie problematiche portate innanzi a codesto Organismo e costringendo l'istante a presentare istanza di definizione. In via generale, al fine di meglio chiarificare le richieste al Corecom, a ristoro del pregiudizio subito dall'utente derivante dai sopramenzionati disservizi trova applicazione, in materia di garanzie offerte al cliente, oltre alla Carta dei Servizi e alla CGA anche l'allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS. Ciò premesso, si conclude perché l'Autorità adita voglia: avverso SKY:*

- Riconoscere in favore dell'istante il RIMBORSO di n. 4 fatture indebitamente pagate per € 59,60 per servizio PayTv mai attivato e mai usufruito;*
- Riconoscere in favore dell'istante la somma totale max di € 300,00 per mancata/ritardata risposta ai reclami o maggior somma che si vorrà riconoscere, anche per equità, in proporzione ai disagi subiti;*
- Riconoscere in favore dell'istante la somma totale di € 3.217,50 o maggior somma che si vorrà riconoscere, anche per equità, in proporzione ai disagi subiti per omessa attivazione del servizio PayTv dal 15/06/2020 al 18/08/2021 per un totale di 429 giorni o in via alternativa riconoscere in favore dell'istante la somma totale di € 2.574,00 o maggior somma che si vorrà riconoscere, anche per equità, in proporzione ai disagi subiti per completa interruzione del servizio PayTv per motivi tecnici imputabili all'operatore (omessa consegna decoder e/o apparati Sky) dal 15/06/2020 al 18/08/2021 per un totale di 429 giorni;*
- Riconoscere in favore dell'istante lo storno delle fatture emesse in quanto non dovute e il ritiro della pratica dal recupero crediti a spese di SKY;*
- Altro per equità*
- Rimborso spese € 100,00 per intervento del legale.”.*

Allega:

1) ricevute dei reclami via pec del 17/09/2020 e 24/03/2022.

#### **4. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di parte istante possono trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

La controversia si fonda sulla mancata attivazione da parte di Sky del servizio paytv pattuito con vocal order del 15/06/2020, sulla conseguenziale indebita fatturazione, sulla mancata risposta ai reclami e sul mancato rimborso di quanto indebitamente pagato.

In particolare, parte istante lamenta che, nonostante la mancata attivazione dell'offerta paytv di Sky e la mancata consegna del relativo decoder, il gestore abbia fatturato ugualmente il servizio non erogato e lo abbia poi sospeso per morosità in data 18/08/2021, nonostante i reclami sporti. Al riguardo, infatti, parte istante dichiara di aver prontamente contestato la mancata attivazione del servizio e l'indebita fatturazione sia tramite call center, a partire dalla contestazione fatta in data 20/08/2020 (prot. n. 22822528557), sia tramite pec inviate al gestore in data 17/09/2020, 24/03/2022 e 23/01/2023, in atti depositate. *Medio tempore*, dietro consiglio del gestore, allo scopo di ottenere finalmente l'attesa attivazione, parte istante dichiara di aver provveduto al saldo delle prime quattro fatture emesse da Sky, per l'importo complessivo di € 56,00 senza, tuttavia, ricevere l'effetto sperato.

Dal punto di vista della parte convenuta, la stessa nelle proprie memorie si difende dichiarando di aver correttamente attivato l'offerta 'Sky Tv DDT' in data 28/06/2020 mediante contestuale attivazione della smart card n. xxx e di non aver mai ricevuto reclami dalla parte istante prima di quello fatto via pec in data 17/09/2020. Sostiene, pertanto, la legittimità della fatturazione emessa e chiede all'istante il saldo dell'insoluto esistente.

Nella sostanza, Sky si limita a negare tutto quanto lamentato dall'istante nei termini appena riferiti e, dal punto di vista probatorio, tenta di confutare la tesi avversaria unicamente

tramite deposito dello screen shot di una videata dalla quale si evincerebbe l'attivazione in data 28/06/2020 della smart card sopra indicata ma dalla cui immagine, tuttavia, non si ravvisano elementi che consentano di ricondurre quella specifica attivazione all'odierno istante, non risultando né le generalità di quest'ultimo né altri elementi allo stesso altrimenti riferibili.

Anche rispetto ai reclami descritti dall'istante, il gestore si limita a dichiarare di non aver ricevuto nulla prima di quello fatto via pec dall'interessato il 17/09/2020 ma non allega in atti né il riscontro eventualmente a quest'ultimo fornito – del quale, peraltro, neanche accenna nei propri scritti - né deposita altra documentazione dalla quale sia possibile riscontrare formalmente l'eventuale non veridicità della dichiarazione resa dalla sig.ra xxx quanto al reclamo fatto tramite call center il 20/08/2020 con prot. n. 22822528557 che, pertanto, è da ritenersi in concreto confermato. Ai sensi, infatti, dell'articolo 1218 c.c., e in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare espresso da Cass., S.U., sent. 6 aprile 2006, n. 7996) accolto anche dall'Agcom, in caso di contestazione di inadempimento incombe sul debitore l'onere di dare adeguata e specifica prova riguardo all'effettiva consistenza e regolarità della prestazione. Pertanto, qualora tale onere probatorio non venga assolto, deve per l'effetto ritenersi l'inadempimento contrattuale dell'operatore.

Per quanto precede, la richiesta della parte istante di indennizzo per la mancata attivazione del servizio paytv di Sky è da ritenersi fondato e dovuto ai sensi dell'art. 13, c. 4 del vigente Regolamento Indennizzi di cui alla Del. 73/11/CONS e ss.mm.ii. in base al quale: *“Per i servizi di televisione a pagamento, in caso di ritardo nell'attivazione del servizio, di sospensione amministrativa dell'utenza o di interruzione o malfunzionamento del servizio per motivi tecnici si applica l'indennizzo in misura di euro 3 per ogni giorno di disservizio”*. Inoltre, l'art. 14, c. 4 del medesimo Regolamento anzidetto, prevede: *“Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte.”*.

Pertanto, avendo parte istante dimostrato di aver sporto reclamo entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 14, c. 5 del Regolamento Indennizzi appena citato tramite il reclamo

fatto il 20/08/2020 e non avendo la parte convenuta dimostrato in concreto di non averlo in effetti ricevuto, il *dies a quo* necessario ai fini del calcolo dell'indennizzo invocato dall'istante è da individuarsi, appunto, nella data del predetto reclamo fatto tramite call center e contraddistinto da prot. n. 22822528557. In proposito, in base all'art. 9 della carta servizi Sky - reperita in rete in assenza di corrispondente documentazione in atti deposita dalle parti - a tutela dei propri clienti il detto gestore prevede: “9.1 Potrai inoltrare eventuali reclami al Servizio Clienti di Sky, inviando una comunicazione scritta e specificando il motivo della richiesta ed il tuo numero telefonico, mediante raccomandata A/R all'indirizzo Sky Italia - Casella Postale 13057 – 20141 Milano, oppure potrai contattare il Servizio Clienti ai numeri indicati nel sito Sky.it alla sezione “Contatta Sky”. Ad ogni reclamo verrà assegnato un codice identificativo tracciabile. 9.2 Sky si impegna a valutare la fondatezza del reclamo e a comunicare l'esito della valutazione o la definizione del reclamo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, informandoti, tramite comunicazione email o messaggio sul televisore (bmail), telefonata o messaggio di testo (sms), lettera scritta via posta prioritaria. In caso di accoglimento del reclamo, Sky ti informerà circa i provvedimenti, le misure idonee ed i tempi necessari a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare i pregiudizi arrecati.”.

In virtù di quanto sopra riferito, la parte istante, ai sensi dell'art. 13, c. 4 del Regolamento Indennizzi, per la mancata attivazione del servizio pay tv di Sky dal 19/09/2020 (30° giorno successivo al reclamo del 20/08/2020) sino alla data del 18/08/2021, indicata dallo stesso istante quale *dies ad quem* corrispondente alla data di avvenuta sospensione amministrativa da parte del gestore, per un totale di **333 giorni**, ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo pari ad **€ 999,00** (€ 3,00 \* 333 gg).

Inoltre, ai sensi del combinato disposto di cui al citato art. 13, c. 4 e dell'art. 12 del Regolamento Indennizzi, la parte istante ha altresì diritto alla corresponsione dell'indennizzo per la mancata risposta ai reclami, a partire da quello del 20/08/2020 e calcolato in misura unitaria ai sensi del comma 2 del citato art. 12, nella misura massima prevista in **€ 300,00**.

Infine, per tutte le ragioni sin qui rappresentate, la parte istante ha diritto al rimborso da parte del gestore di tutto quanto indebitamente allo stesso corrisposto nonostante il servizio mai attivato, oltre che allo storno di quanto fatturato e al ritiro in esenzione spese della pratica di recupero crediti avviata da Sky Italia srl tramite incaricata società.

Nulla è dovuto a livello di rimborso spese legali, richiesta peraltro solo in fase di controdeduzioni dall'istante, sia in quanto domanda nuova sia attesa la gratuità del sistema di gestione dei procedimenti di risoluzione delle controversie *de qua* e considerato che, ai sensi dell'art. 20, c. 6 del vigente Regolamento di procedura di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui alla Del. 358/22/CONS, possono essere rimborsate, secondo criteri di equità e proporzionalità, le sole spese “*necessarie e giustificate*” dal richiedente.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

### **DELIBERA**

1. Il Corecom Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza presentata dalla Sig.ra xxx nei confronti dell'operatore Sky Italia srl, per le motivazioni e nei termini sopra evidenziati.
2. La società Sky Italia srl è tenuta a corrispondere in favore dell'istante:
  - a. l'indennizzi di **€ 999,00** (novecentonovantanove/00), ai sensi dell'art. 13, c. 4 del Regolamento Indennizzi di cui alla Del. 73/11/CONS e ss.mm.ii. per la mancata attivazione del servizio paytv richiesto dall'istante;
  - b. l'indennizzo di **€ 300,00** (trecento/00) ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Indennizzi di cui alla Del. 73/11/CONS e ss.mm.ii. per la mancata risposta ai reclami.

3. La società Sky Italia srl è inoltre tenuta a rimborsare quanto indebitamente incassato da parte della Sig.ra xxx, oltre che a stornare quanto fatturato e a ritirare la pratica di recupero crediti avviata, a proprie cure e spese.

4. La società Sky Italia srl è tenuta a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

7. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

8. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* dell'Autorità e del Corecom Abruzzo.

L'Aquila, li 30/08/2023

f.to IL PRESIDENTE  
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e ii.